

# Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 13/11/2024, n. 421

CGT1 Padova  
Sentenza  
13 novembre 2024

## Sul provvedimento

Citazione : Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Padova, sez. I, sentenza 13/11/2024, n. 421

Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Padova

Numero : 421

Data del deposito : 13 novembre 2024

## Testo completo

Sentenza n. 421/2024

Depositato il 13/11/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PADOVA Sezione I, riunita in udienza il 05/11/2024 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:

CAMPANILE TR, Presidente

FAVARETTO SILVANO, Relatore

GAMBARETTO ALBERTO, Giudice

in data 05/11/2024 ha pronunciato la seguente

### SENTENZA

- sul ricorso n. 330/2024 depositato il 06/05/2024

#### proposto da

Ricorrente\_1 - CF\_Ricorrente\_1

Difeso da

Difensore\_1 - CF\_Difensore\_1

ed elettivamente domiciliato presso Email\_1

#### contro

Ag. Entrate Direzione Provinciale Padova

elettivamente domiciliato presso Email\_2

Ag. entrate - Riscossione - Padova

Difeso da

Difensore\_2 - CF\_Difensore\_2

ed elettivamente domiciliato presso Email\_3

Avente ad oggetto l'impugnazione di:

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249001249861000 IRPEF-ALTRO 2008

- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 07720249001249861000 IRPEF-ALTRO 2009

a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 124/2024 depositato il 06/11/2024

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il sig. Ricorrente\_1, nato a [...] il 28.11.1955, in data [...] ha notificato ricorso contro l'Avviso di Intimazione n° 07720249001249861/000, con cui l'Agenzia delle Entrate-Riscossione chiede il pagamento della somma complessiva di €. 38.135,06, a titolo di Irpf ed Iva, riferita a 2 Cartelle Esattoriali, relative agli anni 2008 e 2009.

La ditta Società\_1 del sig. Ricorrente\_1 e lo stesso ricorrente sono stati dichiarati falliti ed Soc\_2

si era insinuata nel passivo fallimentare per i crediti riportati nelle citate Cartelle. A seguito di ricorso per esdebitazione da parte del contribuente, il Tribunale di Padova, con decreto del 10.09.2020, ha dichiarato inesigibili nei riguardi del sig. Ricorrente\_1 i debiti concorsuali del fallimento non integralmente soddisfatti, tra cui quelli tributari iscritti al passivo ed oggetto delle Cartelle impugnate. Il ricorrente chiede pertanto l'annullamento dell'Atto impugnato, con vittoria di spese, da distrarsi a favore del difensore del contribuente, dichiaratosi antistatario.

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione, regolarmente costituita nel giudizio, precisa che le 2 Cartelle di

Pagamento, sottese all'Intimazione opposta, derivanti da ruoli emessi dall'Agenzia delle Entrate-Direzione

Provinciale di Padova, sono state da questa parzialmente sospese in via definitiva, con provvedimenti del

28.03.2024 (in virtù del decreto di esdebitazione di cui all'[art.142 della Legge Fallimentare](#)), in misura corrispondente alla percentuale di imposte, sanzioni ed

interessi relativa al reddito scaturente dall'attività di impresa fallita di Società\_1. Con riferimento ai carichi non sospesi riportati nelle citate Cartelle, evidenzia l'esclusiva

competenza dell'Ente impositore, cui spetta la legittimazione a resistere, quale titolare del credito. Eccepita la propria

carenza di legittimazione passiva su tale punto, l'Agente della

Riscossione chiama quindi in causa l'Ente impositore non convenuto in giudizio.

L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale di Padova, intervenuta volontariamente nel giudizio ai sensi dell'[art. 14 del D.Lgs. 546/1992](#), fa presente di aver sospeso in via

definitiva tutti gli importi delle Cartelle derivanti dalle obbligazioni relative all'esercizio della impresa fallita (pari al

90,51% per l'anno 2008 ed al 82,35% per l'anno 2009 degli importi Irpef, Addizionali, Sanzioni ed Interessi, originariamente pretesi), mentre non sono stati sospesi gli importi relativi a rapporti estranei all'impresa: secondo l'Ufficio, risultano, quindi, ancora dovuti dal contribuente € 1.802,75 per l'anno 2008 ed € 2.018,08 per l'anno 2009, in quanto estranei all'attività di impresa e riguardanti importi non pagati relativi a redditi di lavoro dipendente e a rimborsi spese portati in detrazione in annualità precedenti. L'Agenzia delle Entrate chiede quindi che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere riguardo agli importi divenuti inesigibili e di respingere il ricorso per il resto, con vittoria di spese.

Con ulteriore Memoria, il ricorrente insiste per l'integrale sgravio delle Cartelle, in quanto il decreto di esdebitazione del Tribunale di Padova, ormai definitivo, riguarda tutti i crediti ammessi al passivo del fallimento e non integralmente soddisfatti;

infatti l'Agente della Riscossione si è insinuato nel passivo fallimentare per l'integrale importo delle Cartelle di Pagamento riguardanti l'Intimazione impugnata e tale credito risulta anche ammesso allo stato passivo fallimentare. Peraltro, i debiti tributari in questione sono tutti riferiti all'esercizio di impresa, anche gli importi residui pretesi, relativi a redditi di lavoro dipendente, poiché il sig. Ricorrente\_1 era lavoratore dipendente della società fallita, Società\_1, nonché socio illimitatamente responsabile e perciò dichiarato fallito insieme alla società. La norma sull'esdebitazione

(art. 142 L. fallimentare) precisa infatti che restano esclusi da tale beneficio gli obblighi di mantenimento ed alimentari e comunque le obbligazioni derivanti da rapporti estranei all'esercizio di impresa.

Il ricorrente sostiene che la ripresa fiscale comunque è infondata nel merito, se solo si considera che dagli importi pretesi di reddito da lavoro dipendente devono essere dedotti i contributi IVS e la detrazione per le ritenute fiscali datoriali, che devono essere detratte a prescindere dalla circostanza che l'impresa le abbia corrisposte o meno all'erario (non sussiste solidarietà riguardo agli obblighi dei sostituti di imposta).

Inoltre, nell'ambito della procedura concorsuale del fallimento, risultano pagati i crediti privilegiati nella misura del 2%, importo che andrebbe detratto dall'intero, visto che l'Agenzia delle Entrate non ne ha tenuto conto nelle Cartelle impuginate. Infine, l'Agente della Riscossione non risulta aver ridotto le somme aggiuntive per interessi e spese ed oneri di riscossione, che sono rimaste le medesime del credito iniziale, anche dopo la riduzione operata dall'Ufficio impositore. Il ricorrente chiede quindi il rigetto

del ricorso, con vittoria di spese, quantificate in € 4.956, oltre accessori di legge, da distrarsi a favore del difensore antistatario.

## MOTIVI DELLA DECISIONE

Preliminarmente, il Collegio ritiene che sussistano i presupposti e le condizioni previste dall'art. 46 del D. Lgs. 546/1992 per dichiarare la cessazione della materia del contendere per la parte riferita ai crediti sospesi in via definitiva per inesigibilità dall'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale, a seguito del decreto di esdebitazione emesso dal Tribunale di Padova in data 10.09.2020.

Il ricorso risulta comunque fondato anche per il resto della pretesa. Infatti, il ricorrente afferma e documenta che l'Agente della Riscossione si è insinuato al passivo fallimentare con ricorso che richiamava espressamente le Cartelle e gli stessi crediti tributari dell'Intimazione di Pagamento e pertanto il Tribunale di Padova ha emesso il decreto di esdebitazione, dichiarando inesigibili nei confronti del sig. Ricorrente\_1 tutti i debiti concorsuali ammessi al passivo fallimentare non integralmente soddisfatti, ricomprendendo l'esatto importo dell'intero debito tributario, senza alcuna distinzione. Peraltro, i debiti in questione sono tutti riferiti all'esercizio di impresa ed hanno origine da questa, anche gli importi residui pretesi dall'Ufficio; infatti, il sig. Ricorrente\_1 era lavoratore dipendente della società Società\_1, della quale era anche socio illimitatamente responsabile e perciò dichiarato fallito in proprio con essa (nel caso di specie è inerente all'esercizio di impresa sia il reddito derivante da partecipazione nella società fallita, sia quello derivante da lavoro dipendente della stessa).

Nulla è stato controdedotto dalle parti resistenti rispetto a tali argomentazioni, che il Collegio reputa pertanto di dover accogliere. L'accoglimento di tali motivazioni esenta la Corte dall'esame delle ulteriori eccezioni del ricorrente, che pure appaiono condivisibili.

Il ricorso va quindi accolto anche per la parte non sgravata dall'Ufficio, con addebito delle spese a carico delle parti soccombenti, da distrarsi a favore del difensore del ricorrente, dichiaratosi antistatario.

## P.Q.M.

Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere per la parte riferita ai crediti sospesi in via definitiva dall'Agenzia delle Entrate di Padova. Accoglie il ricorso per il resto. Spese a carico della parte soccombente in solido liquidate in euro 2500,00 oltre oneri di legge, da distrarsi in favore dell'Avvocato difensore antistatario.